



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 13 in data 21/04/2026

**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE
DENOMINATA VIA MOLINELLO.**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it


Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)
Tel. 051 6555639 /333 2661466
E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la via Molinello, è una strada comunale ad una sola corsia di marcia a doppio senso di circolazione, che in un tratto attraversa uno spazio condominiale, adiacente i civici 10 e 12 il quale non può essere interessato dal normale traffico veicolare;

CONSIDERATO che la presenza di eventuali veicoli in sosta nella sopra citata via nel tratto di fronte allo spazio condominiale sopra menzionato, provoca lo spostamento del transito dei veicoli, specialmente autocarri e veicoli agricoli in questo spazio, creando pericolo, danneggiamenti del fondo stradale ed altri disagi di varia natura;

SI RILEVA pertanto la necessità di dare corso ad un provvedimento di modifica della viabilità attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza di istituzione del Divieto di Fermata, nel tratto precedentemente indicato, al fine di consentire alla viabilità ordinaria di non uscire dalla pubblica carreggiata e coinvolgere spazi privati;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

SENTITO il parere dell'Ufficio tecnico Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^a Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

ORDINA

l'apposizione del divieto di fermata, nel tratto della seguente strada comunale:

- **VIA MOLINELLO nel tratto indicato dalla segnaletica verticale.**

Il seguente provvedimento esecutivo ha decorrenza dalla opposizione della relativa segnaletica verticale fino a diverso provvedimento e comunque per il periodo di esposizione della segnaletica medesima.

In conseguenza di quanto sopra si dispone che l'ufficio tecnico comunale provveda alla collocazione della relativa segnaletica stradale di cui fig. Il 75 art. 120 (divieto di fermata), munito del modello Il 5 Art.83, di inizio e fine.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).